

**SVOLGIMENTO DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO ARNUFI  
PER L'EMISSIONE DI UN MILIARDO DI CARTA-MONETA.**

**PRESIDENTE.** Essendo presente il signor ministro delle finanze, invito l'onorevole Arnulfi a svolgere il suo disegno di legge per l'emissione d'un miliardo di carta-moneta, come porta l'ordine del giorno.

**PROGETTO DI LEGGE**

Per mettere l'amministrazione finanziaria del regno in condizione di provvedere in modo indipendente con mezzi propri alle spese ed ai servizi dello Stato senza imporre nuove tasse, e potere anzi modificare quelle che danno luogo a più seri reclami, o che constino inegualmente ripartite, senza contrarre nuovi gravosi prestiti, ma pure vedere di chiuderli e scemare il debito pubblico, per far cessare il corso forzato dei biglietti della Banca Nazionale con monopolio proprio dello Stato e non d'altrui, senza sconvolgere il credito e le ricchezze nazionali, per procurare di raggiungere con probabile riuscita, in tempo più possibilmente prossimo, il pareggio dell'attivo col passivo, il sottoscritto ha l'onore sommettere alla considerazione del Governo e de' suoi onorevoli colleghi il seguente schema di legge, il quale, per quanto ei lo stimi disadorno ed incompiuto, si affida che, meglio da essi svolto, possa conseguire lo scopo propositosi, di rimediare alle angustie dei contribuenti e delle classi povere, conservando nell'unico utile della nazione tutte le sorgenti di ricchezza che le rimangono senza più oltre sacrificarle a monopoli commerciali di una sola casta, a società straniera, cui si finirebbe d'ipotecare, non che il benessere, l'indipendenza delle future generazioni della nostra penisola.

**TITOLO PRIMO.**

**Art. 1.**

Il ministro delle finanze è autorizzato a creare e a mettere in circolazione nel regno, a cominciare dal 1° luglio 1867, un miliardo di biglietti, divisi in differenti serie progressive, al valore decimale da una fino a mille lire coll'interesse del 6 per cento, pagabile dalla amministrazione del debito pubblico dello Stato a semestre maturato, con fondi preventivamente bilanciati.

**Art. 2.**

L'emissione dei detti biglietti si eseguirà in differenti rate a seconda dei bisogni per le spese dello Stato.

Ogni rata, previo avviso favorevole del Consiglio del

tesoro, sarà determinata per decreto regio sulla proposta del ministro delle finanze a nome del Consiglio dei ministri.

Non dovrà essere mai maggiore che per cinque milioni di rendita, salvo la prima che la potrà essere di venti.

**Art. 3.**

Cotesti titoli al portatore, i quali godranno di tutte le garanzie e privilegi annessi alle altre rendite a debito dello Stato, serviranno al tesoro ed alle sue diramazioni per ogni sorta di spese, e verranno ugualmente ricevute nelle casse erariali in pagamento delle tasse in genere e di ogni altro debito verso lo Stato.

A garanzia di tale emissione si riterranno ipotecati i beni che verranno censiti, come all'articolo 11.

**Art. 4.**

Avranno corso obbligatorio nel regno al valore loro nominale per qualunque acquisto, nei contratti pubblici e privati, nel grosso come nel piccolo commercio, allo stesso titolo e con le uguali garanzie legalmente concesse alla moneta metallica, rispetto eziandio alle pene dal vigente Codice penale comminate contro i falsari.

**Art. 5.**

Non si potranno detti biglietti ricusare, nè gravare nel cambio sotto pena di venti lire pel rifiuto, e di una multa corrispondente al doppio dell'aggio di cui siasi profittato, quando il cambio abbia avuto luogo con moneta di bronzo, o con spezzati di biglietti simili, od altri delle Banche di commercio legalmente autorizzate ad emetterne. I contravventori insolubili subiranno 48 ore d'arresto nel carcere mandamentale.

Sarà solo ammessa una tolleranza di aggio nel caso che i detti biglietti vogliansi scambiare contro valute d'oro o d'argento con sconto convenuto fra le parti.

**Art. 6.**

Le multe di cui nel precedente articolo cadranno a beneficio degli istituti di beneficenza locali, dietro decreto del pretore, sommariamente ed inappellabilmente giudicante.

**Art. 7.**

Tutti gli impiegati contabili dello Stato dovranno fare risultare della quantità e del corrispondente valore dei biglietti della presente creazione, di cui trovansi in possesso, nella situazione di cassa che sono tenuti di trasmettere periodicamente alla direzione generale del tesoro ed ai loro rispettivi superiori immediati.

**Art. 8.**

A datare dal 25 giugno e dal 25 dicembre fino al 5 dei mesi immediatamente successivi di ogni anno, gli impiegati contabili dello Stato sospenderanno i pagamenti in biglietti, o li daranno col marchio dello interesse già esatto a profitto dello Stato. Potranno eglino tuttavia, fino al penultimo giorno della scadenza del semestre, cambiarli senza sconto di sorta